

Comune di
CASTAGNETO CARDUCCI

Provincia di Livorno

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA**

(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 08/02/2021

In vigore dal 28/02/2021

Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

Articolo 1 Ambito e finalità del regolamento

Articolo 2 Definizioni e disposizioni generali

Articolo 3 Presupposto del canone

Articolo 4 Soggetto obbligato

TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 5 Istanze per l'occupazione di suolo pubblico e contenuto delle concessioni/autorizzazioni

Articolo 6 Revoca, rinuncia, rinnovo e decadenza delle concessioni e autorizzazioni

Articolo 7 Tipi di occupazione

Articolo 8 Occupazioni occasionali

Articolo 9 Occupazioni d'urgenza

Articolo 10 Occupazione abusiva e rimozione

Articolo 11 Principali obblighi del concessionario

Articolo 12 Titolarità della concessione e subentro

Articolo 13 Particolari tipologie di occupazione

TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 14 Istanze per i messaggi pubblicitari

Articolo 15 Dichiarazioni

Articolo 16 Tipologie di impianti pubblicitari

Articolo 17 Divieti e limitazioni

Articolo 18 Istruttoria amministrativa

Articolo 19 Procedure

Articolo 20 Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

Articolo 21 Rinnovo, proroga e disdetta

Articolo 22 Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione

Articolo 23 Decadenza ed estinzione della autorizzazione

Articolo 24 Rimozione della pubblicità

Articolo 25 Le esposizioni pubblicitarie abusive

Articolo 26 Il piano generale degli impianti pubblicitari

TITOLO IV - TARIFFEE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Articolo 27 Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico

Articolo 28 Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

Articolo 29 Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

Articolo 30 Determinazione delle tariffe annuali

Articolo 31 Determinazione delle tariffe giornaliere

Articolo 32 Determinazione del canone

Articolo 33 Riduzioni del canone

Articolo 34 Occupazioni non assoggettate al canone

Articolo 35 Messaggi pubblicitari non assoggettati al canone

Articolo 36 Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 37 Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

Articolo 38 Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

Articolo 39 Riduzione del canone Pubbliche Affissioni

Articolo 40 Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

Articolo 41 Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

Articolo 42 Affissione manifesti mortuari

TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articoli 43 Modalità e termini per il pagamento del canone

Articolo 44 Accertamenti - Recupero canone

Articolo 45 Sanzioni e indennità

Articolo 46 Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

Articolo 47 Riscossione coattiva

Articolo 48 Regime transitorio

Articolo 49 Disposizioni finali

TITOLO VII – DECORO URBANO

Articolo 50 Disposizioni generali

Articolo 51 Strutture di arredo urbano

Articolo 52 Elementi di arredo urbano

Articolo 53 Vetrinette per esposizione merci

Articolo 54 Insegne

Articolo 55 Norme transitorie

Articolo 56 Pubblicità e variazioni del regolamento

Articolo 57 Discipline speciali

Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

Allegato B - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

Articolo 1

Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Castagneto Carducci del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019 di seguito "il canone" e dalle successive modificazioni ed integrazioni (nel seguito del regolamento per brevità si farà riferimento ai soli commi).

2. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice

della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.

Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

3. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

Articolo 2

Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:

a) occupazione: come definita al successivo articolo 3, comma 1, lett. a), l'occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali;

b) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;

c) canone: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b);

2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.

3. Per le occupazioni occasionali di cui all'art. 8, in luogo del formale atto di concessione trova applicazione la specifica procedura prevista in detto articolo.

4. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.

5. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti uffici comunali. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).

6. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, l'ufficio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.

7. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.

8. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.

9. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.

10. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.

11. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.

12. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

Articolo 3 **Presupposto del canone**

1. Il canone è dovuto per:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

Fermo restante il disposto del comma 818, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819.

2. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Articolo 4 **Soggetto obbligato**

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della l. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, di cui all'art. 24, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

4. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art.1180 al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.

5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

6. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il relativo canone può essere assolto, da parte del titolare della medesima. In caso di reiterata morosità degli affittuari, e comunque prima di attivare la procedura di cui all'art. 12, il Comune deve informare il licenziatario titolare con indicazione dei canoni dovuti e le relative modalità di versamento.

TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 5

Istanze per l'occupazione di suolo pubblico e contenuto delle concessioni/autorizzazioni

1. Il rilascio del provvedimento di concessione costituente titolo per l'occupazione di area pubblica è subordinato all'attivazione dell'iter ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia, coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal D. Lgs.vo 30.04.1992 n. 285 recante il nuovo codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla Legge 7.08.1990 n. 241, DPR 28.12.2000 N. 445 e DPR 7.09.2010 n. 160 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Non sono subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio, nonché quelle realizzate per occupazioni d'urgenza come previsto dall'art. 9 del presente regolamento.

3. L'istanza per il rilascio dell'atto di concessione, redatta in carta legale, deve essere presentata all'ufficio Comunale Suap, tramite PEC entro 30 giorni prima della data di occupazione richiesta.

La domanda deve contenere, pena improcedibilità:

- a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale e/o partita IVA;
- b) l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare;
- c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto della richiesta;
- d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella installazione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi ed alle disposizioni contenute nel presente regolamento e nel rispetto delle norme di legge in vigore.



L'istanza deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) elaborato grafico dal quale si possa evincere con chiarezza l'entità, la conformazione e l'ubicazione della occupazione richiesta;
- b) La richiesta di nulla osta dell'Ente proprietario della strada interessata dall'occupazione, se diverso dal Comune. Detta richiesta sarà trasmessa dal Suap all'Ente competente per l'acquisizione del nulla osta;
- c) Relazione sintetica con indicazione, attraverso la presentazione di documentazione fotografica, e/o depliant e/o schede tecniche del modello, del colore e del materiale di arredo utilizzato;
- d) Documento di sintesi degli obblighi carico del titolare di concessione per occupazione di suolo pubblico, sottoscritto per accettazione. E' fatto obbligo di conservare copia firmata allegata alla concessione.

La richiesta di occupazione di suolo pubblico deve essere accompagnata dalla notifica igienico sanitaria (Reg. CEE 852/2004), se trattasi di esercizi di somministrazione o vendita di prodotti alimentari.

4. Nel caso in cui il richiedente, titolare di precedente concessione per occupazione di suolo pubblico di qualunque tipologia, risulti non aver ottemperato al pagamento dei canoni richiesti, non potrà essere accolta la nuova istanza sino all'avvenuto versamento degli importi dovuti.

5. Nel caso di condomini o comunioni la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore o dal rappresentante dei condomini/comunisti con l'indicazione del nominativo del condominio o dei condomini.
6. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione, potendo l'Amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico e del relativo spazio sottostante o soprastante.
7. L'Ufficio Suap, ricevuta la domanda, provvede al controllo formale della stessa. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente della documentazione di cui al presente articolo, il Suap formula all'interessato apposita richiesta di integrazione tramite Pec.
8. L'integrazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta da parte del Suap, pena archiviazione della stessa. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente nella richiesta di integrazioni. Con l'attivazione del processo di integrazione si sospende l'iter del procedimento, non garantendo pertanto i termini previsti nella richiesta di autorizzazione.
9. Il Suap, verificata la completezza della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente, per via telematica, agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.
10. I suddetti pareri devono essere espressi e comunicati al Suap, sempre per via telematica, nel termine di 10 giorni dalla relativa richiesta.
11. Il Suap laddove riscontri motivi ostativi all'accoglimento della domanda invia al richiedente comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e successive modifiche.
12. Nel caso in cui l'istruttoria si concluda favorevolmente, il Responsabile del Suap provvede al rilascio della concessione.
13. Il rilascio della concessione di suolo pubblico, sia essa temporanea che permanente, è subordinata al rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione stradale e in particolare del codice della strada di cui al D.Lgs.vo 30.04.1992 n. 285.
14. La Concessione di suolo pubblico rilasciata ad attività economiche sarà oggetto di opportuna valutazione da parte degli uffici competenti che dovranno tenere conto del decoro dell'area, dell'esistenza di altrui diritti e della libera fruizione da parte della cittadinanza e dei visitatori di luoghi di interesse generale.
15. Nel caso di concessioni di suolo pubblico, rilasciate ad attività economiche esercitate in fondi confinanti, lo spazio occupato deve riguardare quello prospiciente il lato esterno dei locali oggetto dell'attività, intendendosi per tale la proiezione dei muri interni. (**vedere schemi grafici**).
16. Il rilascio della concessione in deroga al precedente comma è consentito nei casi in cui il fondo confinante non sia in uso per attività economiche. Tuttavia tale deroga non può che essere di natura temporanea e revocata una volta che questa fattispecie venga meno.



17. Il provvedimento di concessione deve contenere:
 a) i dati del concessionario;

- b) l'ubicazione del suolo, soprasuolo o dello spazio pubblico oggetto dell'occupazione e la sua misura espressa in metri quadrati;
- c) la durata dell'occupazione;
- d) l'uso specifico cui la stessa è preordinata;
- e) le prescrizioni e gli obblighi del concessionario.

18. I provvedimenti di concessione per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche hanno validità fino al 31 dicembre dell'anno del loro rilascio e si intendono tacitamente rinnovate di anno in anno, per la durata massima di anni n 5, qualora non intervenga provvedimento di modifica, sospensione, revoca da parte dell'Amministrazione Comunale, oppure comunicazione di disdetta da parte del contribuente da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza.

19. Per le concessioni relative all'occupazione di sottosuolo la durata massima, ove prevista, è inserita nel relativo provvedimento.

20. Il rilascio è comunque subordinato alla regolarità da parte del richiedente nei versamenti di tributi, canoni o altre pendenze verso il Comune di Castageto Carducci.

Articolo 6

Revoca, rinuncia, rinnovo e decadenza delle concessioni e autorizzazioni

1. Le concessioni e autorizzazioni di cui al presente regolamento possono essere revocate e/o modificate in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento, senza che i titolari delle medesime possano avanzare pretese. La revoca è comunicata al titolare del provvedimento, al quale è assegnato un termine di 30 gg. per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e di rimessa in pristino degli spazi occupati.

2. E' prevista la revoca della concessione o autorizzazione anche nel caso in cui venga accertato un utilizzo del suolo pubblico difforme a quanto riportato nella relativa concessione o autorizzazione e nel caso in cui venga accertata un'occupazione di superficie maggiore rispetto a quella autorizzata.

3. La revoca delle concessioni è disposta, altresì, dopo tre atti di sospensione emessi ai sensi del presente regolamento.

Sono cause di decadenza e/o revoca:

- le reiterate violazioni delle condizioni previste nell'atto rilasciato rilasciato e sottoscritte nel documento di sintesi degli obblighi a carico del titolare;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione, senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi alla data del rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nel caso di occupazione temporanea nei quindici giorni successivi decorrenti dal giorno di inizio del periodo concesso.
- il mancato versamento del canone dovuto per 3 anni consecutivi.

4. Il titolare dell'atto di concessione può rinunciare in qualsiasi momento all'occupazione, dandone comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale nella quale è indicato anche il termine entro il quale provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati, che non dovrà superare, comunque, il termine di durata dell'occupazione già previsto nell'atto. La rinuncia all'occupazione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo in corso.

5. Coloro che hanno ottenuto la concessione o autorizzazione per l'occupazione possono chiedere il rinnovo, con le stesse modalità di cui al presente regolamento, una volta scaduti i termini della concessione/autorizzazione stessa.

Articolo 7

Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno

l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità. Sono in ogni caso temporanee le occupazioni per le attività edili.

2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.

3. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

4. La concessione per occupazione, permanente o temporanea, viene rilasciata in base al tipo di autorizzazione per esercizio commerciale posseduta (annuale o stagionale).

Articolo 8

Occupazioni occasionali

1. Parimenti temporanee sono le occupazioni occasionali che si intendono: occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree ed a mano, deposito di materiale edile e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative necessarie per piccole riparazioni di pronto intervento, per lavori di manutenzione, allestimento, traslochi, comunque di durata inferiore a 1 giorno. Il richiedente dovrà presentare al Suap apposita istanza in carta libera con le modalità previste dal presente regolamento.

2. Il Suap rilascia nulla osta, previa acquisizione di parere da parte degli uffici competenti.

Articolo 9

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'urgenza, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il provvedimento di autorizzazione che verrà rilasciato a sanatoria. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax, posta elettronica o posta elettronica certificata.

2. L'ufficio competente provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni di urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione, in caso contrario verranno applicate le sanzioni con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 10

Occupazione abusiva e rimozione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, effettuate senza la prescritta concessione, sono considerate abusive.

Sono considerate altresì abusive:

a) le occupazioni difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione

b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di validità della concessione

c) le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non ha ottemperato alle disposizioni di cui al presente Regolamento.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, sarà disposta la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, a cura e spese dell'occupante abusivo, assegnando un termine per provvedere non superiore a 30 giorni. Decorso tale termine la rimozione sarà effettuata d'ufficio con addebito all'occupante delle relative spese oltre alla relativa sanzione.

3. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore.

4. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

5. Ai fini della determinazione della relativa indennità, alle occupazioni abusive sono applicate:
- a) le stesse tariffe previste per analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate;
 - b) le tariffe previste per tipologie similari, nel caso di occupazioni abusive relative alle tipologie esenti dal canone.
6. Oltre alla relativa sanzione alle occupazioni abusive è applicata una indennità pari al canone come sopra determinato, maggiorato del 50%.

Articolo 11

Principali obblighi del concessionario

1. E' fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione, concernenti le modalità di uso delle aree e degli spazi ai quali si riferisce.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla pulizia ed al decoro dell'area in concessione e delle aree immediatamente adiacenti eventualmente occupate dai propri avventori, garantendo che queste ultime non vengano occupate indebitamente arrecando intralcio con oggetti, mezzi o veicoli.
3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni come previsto dal C. d S..
4. Limitatamente ai cantieri edili e/o stradali, ove l'occupazione comporti l'esecuzione di scavi o la costruzione di manufatti è altresì fatto obbligo al concessionario di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dagli scavi o dalle costruzioni siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati e materiali di risulta della costruzione.
5. E' fatto obbligo al concessionario di utilizzare l'area o lo spazio concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
6. Il concessionario è obbligato a custodire atti o documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione ed esibirli a qualsiasi richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di tali atti o documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione, che provvederà a rilasciare duplicati a spese dell'interessato.
7. Il titolare della concessione è obbligato a versare il canone alle scadenze fissate.
8. In caso di sospensione della concessione per utilizzo da parte dell'Amministrazione Comunale per lavori di durata superiore a 15 giorni, al concessionario verrà corrisposto un indennizzo sotto forma di detrazione dall'importo da versare nell'anno successivo proporzionalmente ai giorni di effettiva chiusura verificati dall'ufficio Comunale competente.
9. In caso di eventi e manifestazioni autorizzate dall'Amministrazione Comunale che necessitino di modificare temporaneamente lo spazio in concessione, il titolare è obbligato ad adeguarsi alle sopraggiunte esigenze generali.
10. Negli orari di non utilizzo dello spazio in concessione, l'area deve essere mantenuta nel suo stato funzionale al fine di garantire il decoro urbano.

Articolo 12

Titolarità della concessione e subentro

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 45 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione, formulando all'Amministrazione apposita domanda con indicazione degli elementi di cui all'art. 5 con obbligo di uniformarsi alle norme di cui al presente regolamento.
2. Nel caso in cui non siano apportate modifiche allo spazio concesso ed agli elementi di arredo rispetto alla precedente concessione, alla domanda di cui al comma precedente dovrà essere allegata idonea dichiarazione attestante quanto sopra, senza ulteriore documentazione. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della concessione da volturare.

3. Il canone non è dovuto qualora lo stesso sia stato pagato dal cedente.

Articolo 13 **Particolari tipologie di occupazione**

Passi carrabili e accessi a raso

1. Per passo carrabile si intende l'insieme delle opere e degli apprestamenti atti a collegare un'area privata, fisicamente delimitata ed idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, ad un'area aperta all'uso pubblico, così come previsto dall'articolo 22 del Codice della Strada e dagli articoli 44 e seguenti del relativo Regolamento di Attuazione. Sono soggetti alle disposizioni del presente articolo anche i passi carrabili aperti su strade vicinali pubbliche, ovvero soggette a servitù di pubblico transito.
2. Sono considerati passi carrabili a raso gli accessi autorizzati, su espressa richiesta dei proprietari, che siano a filo con il manto stradale anche in assenza di manufatti realizzati dal Comune o dal concessionario, come sopra evidenziato.
3. La superficie da assoggettare al canone annuo per i passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale", arrotondando al metro quadrato superiore.
4. Ove i concessionari non abbiano interesse ad utilizzare il passo carrabile, possono rinunciare alla concessione o all'utilizzo con apposita comunicazione al Comune e l'eventuale messa in pristino dell'assetto stradale o del marciapiede è effettuata a spese del richiedente dopo l'avvenuto sopralluogo dell'organo comunale competente.
5. La realizzazione e modifica dei passi carrabili ove necessario deve seguire le vigenti norme edilizie ed urbanistiche.
6. I proprietari delle aree pertinenziali ai passi carrabili e gli Amministratori dei condomini, per le aree pertinenziali comuni ai passi carrabili, hanno l'obbligo di provvedere alla comunicazione, all'apposito ufficio del Comune, per qualsiasi variazione della titolarità dell'immobile asservito dal passo carrabile, entro un mese dalla intervenuta variazione.
7. Tutti i passi carrabili dovranno essere individuati da apposita targhetta recante gli estremi dell'autorizzazione rilasciata.

Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.

Occupazioni dello spettacolo viaggiante

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 ed, in particolare, a scopo esemplificativo:
 - a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
 - b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
 - c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
 - d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
 - e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista.
2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento in materia.

3. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

Publici Esercizi

1. Nel caso in cui le occupazioni di suolo pubblico effettuate all'esterno di pubblici esercizi siano superiori alla superficie interna destinata a somministrazione e/o vendita, l'occupazione esterna viene maggiorata del 100% per la parte eccedente la superficie interna.

ESEMPIO:

Superficie interna destinata alla somministrazione e/o vendita = mq 30

Superficie esterna autorizzata = mq 50

Canone = mq 30 tariffa da applicare deliberata dalla Giunta + mq 20 tariffa da applicare deliberata dalla Giunta maggiorata del 100%.

Attività Edile

1. L'occupazione temporanea per l'esecuzione di opere edili potrà essere concessa sempreché rimanga libero uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni (mt. 1,00 – art. 21, comma 3, D. Lvo 30.04.1992 n. 285).

2. L'interessato che intende richiedere la concessione di suolo pubblico deve inoltrare domanda ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento.

3. Il concessionario deve osservare scrupolosamente le prescrizioni contenute nella concessione.

4. La richiesta per una eventuale proroga dovrà pervenire all'ufficio competente entro 7 giorni dalla scadenza della concessione.

5. Per la proroga inferiore a 5 giorni verrà rilasciato nulla osta, per la proroga superiore a 5 giorni verrà rilasciata autorizzazione.

6. I lavori e i depositi su strada e i relativi cantieri devono essere dotati di sistemi di segnalazione temporanea mediante i segnali di pericolo e di indicazione. Tali segnali hanno colore di fondo giallo.

7. I segnali permanenti devono essere rimossi, a cura della ditta esecutrice dei lavori edili, se sono in contrasto con quelli temporanei. Ultimati i lavori i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere rimossi e, se necessario devono essere ripristinati i segnali permanenti.

8. In casi particolari potrà essere concessa l'occupazione per l'intera larghezza del marciapiede. In questo caso il concessionario dovrà costruire a sua cura e spese, prima dell'inizio della fruizione della concessione, un percorso pedonale protetto.

9. La messa in opera di ponteggi sui marciapiedi, qualora lo spazio sottostante rimanga libero dai materiali, dovrà eseguirsi in modo che sotto gli stessi sia possibile la circolazione dei pedoni senza pericolo e senza disturbo. A tal fine dovrà essere posizionato un idoneo riparo sigillato che impedisca la caduta della polvere e dei detriti. L'altezza utile non dovrà essere inferiore a metri 2,20 dal piano di calpestio del marciapiede e dovrà avere una larghezza di almeno un metro. Le recinzioni devono essere segnalate con luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti della superficie minima di 50 cm opportunamente intervallati lungo il perimetro interessato dalla circolazione.

10. I ponteggi che si affacciano su strada e con altezza superiore a 3 metri dovranno avere il piano di calpestio in solido intavolato inclinato verso il fabbricato per non arrecare danno alla viabilità. L'intero ponteggio dovrà essere avvolto da teli antipolvere fino a terra.

11. Non è consentito in alcun modo l'uso del suolo pubblico per operazioni di impasto di malte cementizie o simili a diretto contatto con la pavimentazione stradale.

12. Il deposito di materiali sciolti (sabbia, ghiaia, ecc.) dovrà essere effettuato in modo che non venga sparso e che in caso di pioggia o altri eventi atmosferici lo stesso non si depositi sulla sede stradale circostante e nelle griglie della pubblica fognatura.

13. Terminati i lavori edili il Comando Polizia Municipale potrà verificare che lo stato dei luoghi non sia danneggiato o alterato.

14. Non saranno consentite occupazioni con materiali edili nei centri urbani di Castagneto, Marina e Bolgheri dal 15 Dicembre al 6 Gennaio, nella settimana di Pasqua, nonché dal 5 al 25 Agosto salvo i seguenti casi:

a. occupazioni indispensabili per l'esecuzione dei lavori indifferibili ed urgenti al fine di eliminare una sopravvenuta situazione di pericolo per la staticità di fabbricati o per le persone stesse, previa relativa relazione di un tecnico abilitato attestante l'effettiva pericolosità di cui sopra.

b. occupazioni indispensabili per l'esecuzione dei lavori che per la loro particolare natura non possono effettuarsi o proseguirsi se non in quel periodo, previo parere dell'Ufficio Tecnico Comunale.

c. occupazioni in strade a scarso traffico veicolare e pedonale, previo parere dell'Ufficio Tecnico Comunale.

I cantieri già installati, nei suddetti periodi, dovranno sospendere i lavori.

E' data facoltà alla Giunta Comunale di individuare con proprio atto, ulteriori zone rispetto a quelle sopra determinate.

I cantieri già installati, nei suddetti periodi, dovranno sospendere i lavori.

Serbatoi

Ai sensi del comma 829, art. 1 , L. 160/2019, per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi la tariffa base va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 14

Istanze per i messaggi pubblicitari

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione. La modulistica è disponibile presso il competente Settore dell'amministrazione Comunale e sul sito Internet dell'Ente.

Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente.

2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

3. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente.

4. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:

a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;

b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;

c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;

d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto

della richiesta;

e) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre.

5. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.

6. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.

7. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

8. Il rilascio è comunque subordinato alla regolarità da parte del richiedente nei versamenti di tributi, canoni o altre pendenze verso il Comune di Castageto Carducci.

Articolo 15 Dichiarazioni

1. Per le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lettera "e" del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Per le occupazioni relative i servizi di rete è prevista la dichiarazione annuale, da presentarsi entro il 31 gennaio, relativa il numero di utenze attive al 31 dicembre dell'anno precedente del soggetto titolare della concessione e di tutti gli altri soggetti che utilizzano la medesima rete.

3. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone entro il giorno dell'esposizione. Le locandine potranno essere esposte esclusivamente previa timbratura da parte dell'ufficio competente.

4. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno della distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.

5. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo

6. Per la pubblicità realizzata sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.

7. Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.

8. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appostiti

moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.

Articolo 16

Tipologie di impianti pubblicitari

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

Insegna di esercizio

contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi

Insegna pubblicitaria

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

Pubblicità su veicoli e natanti

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

Pubblicità con veicoli d'impresa

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

Cartello

si definisce "cartello" il manufatto bidimensionale, supportato da un'idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facciate finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. Può essere luminoso sia per luce propria, che per luce indiretta.

Per le dimensioni si fa riferimento all'Art. 48 del Regolamento di esecuzione del C.d.S..

All'interno dei centri abitati è consentita l'installazione di cartelli per l'esposizione temporanea di messaggi pubblicitari riferiti a manifestazioni, spettacoli, feste o sagre. Il messaggio pubblicitario potrà essere esposto nel periodo di svolgimento dell'iniziativa da una settimana prima e per le ventiquattro ore successive allo stesso. (Regolamento di esecuzione del CdS art. 51 comma 10). Di norma, tali cartelli possono essere installati in prossimità delle strutture adibite a manifestazioni, spettacoli o feste.

Striscione, locandina, stendardo e bandiera

si considera "striscione, locandina, stendardo e bandiera" l'elemento bidimensionale eventualmente bifacciale, realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata in materiale rigido.

L'esposizione di striscioni è ammessa esclusivamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli; oltre al titolo, al luogo ed al periodo di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione, si può apporre su tale mezzo il marchio o la denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsor. Ogni singola posizione, mono o bifacciale, potrà pubblicizzare un'unica iniziativa.

L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per la promozione di iniziative commerciali.

L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o dell'iniziativa a cui si riferisce, oltre che nella settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive e comunque per un periodo non superiore a tre mesi.

L'esposizione di locandine sulla strada, negli esercizi commerciali, negli esercizi di somministrazione e nelle sedi di attività artigianali è autorizzata, all'interno dei centri abitati, senza ulteriori formalità nel rispetto delle norme impartite dall'art. 23 del Codice della Strada.

Striscioni e stendardi non possono essere posti su pali della pubblica illuminazione né su pali della segnaletica. Stendardi, striscioni, locandine e bandiere possono essere fissati agli alberi solo mediante legatura, avendo cura di non intaccare la corteccia.

Il bordo inferiore degli striscioni e degli stendardi installati al disopra di marciapiedi o percorsi pedonali, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a ml. 2,50. È vietata l'installazione di striscioni pubblicitari ad altezze inferiori a m 5,1 in ogni suo punto rispetto al piano della carreggiata (Reg. di esecuzione del Cds art. 49 comma 5).

La collocazione di bandiere può avvenire solo su suolo privato.

Impianti pubblicitari

per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Impianto pubblicitario di servizio

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Impianti di pubblicità e propaganda

si definisce "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. Sono "impianti di pubblicità o propaganda", a titolo esemplificativo:

- a) la "targa di esercizio", ossia il manufatto rigido, di forma piana, riportante la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o marchio, installata nella sede di esercizio dell'attività o nelle pertinenze accessorie, nel caso in cui l'attività sia priva di vetrine. Deve essere priva di luminosità propria. Le targhe indicanti professioni ed attività in genere, devono essere collocate preferibilmente sugli stipiti della porta o, in alternativa lateralmente alla stessa, sui battenti o nelle immediate vicinanze. Le targhe dovranno avere dimensione massima di cm 50 per 30. La loro installazione non è sottoposta a DIA se le indicazioni non sono superiori a cm 30 per 40.
- b) la "targa pubblicitaria", cioè la targa di esercizio di cui alla precedente lett. a) e dalla quale si discosta per la collocazione, consentita in luogo diverso da quello in cui ha sede l'esercizio

dell'attività o dalle relative pertinenze accessorie. I limiti dimensioni sono le stesse delle targhe di esercizio di cui al punto a). Esse sono consentite nei soli casi in cui la sede dell'attività sia difficilmente visibile dalla strada o da spazi pubblici o di uso pubblico.

- c) la “bacheca”, ossia la vetrinetta, con frontale apribile o a giorno, installata a muro o collocata a terra su supporto proprio, destinata alla esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie, nonché all'esposizione di messaggi attinenti all'attività commerciale esercitata (menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi).
- d) la “tenda”, ossia il manufatto mobile o semimobile, in tessuto o materiali assimilabili, posto esternamente a protezione di vetrine o ingressi riportante scritte o logo pubblicizzanti l'attività. Le scritte devono riprodurre solo l'attività esercitata, la ragione sociale, i marchi delle merci poste in vendita nei locali sede dell'attività.
- e) gli “impianti fissi per le affissioni”, cioè destinati all'affissione di manifesti di qualunque materiale costituiti. La collocazione di detti impianti è disciplinata dal piano generale degli impianti allegato “A” del presente Regolamento.
- f) gli “impianti di pubblicità o propaganda a messaggio variabile”, cioè qualunque manufatto, finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse, con caratteristiche diverse e di dimensioni variabili. Può essere luminoso per luce diretta o per luce indiretta.
- g) gli “impianti di insegne o targhe coordinate”, ossia quei manufatti destinati alla collocazione di una pluralità di insegne o targhe di esercizio monofacciali o bifacciali.
- h) la “vetrofanìa”, cioè la riproduzione, su superfici vetrate, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici.
- i) “Pubblicità nei cantieri”, si intende l'installazione, all'interno dell'area di cantiere, di ogni elemento bidimensionale monofacciale nel quale è inserito un messaggio pubblicitario relativo a materiali, attività commerciali o alla vendita degli immobili in costruzione. È consentita per un periodo non superiore alla durata dei lavori del cantiere e comunque non superiore a 3 anni.
- j) “Cavalletto pubblicitario”, cioè la struttura tridimensionale recante un messaggio pubblicitario, su una o due facciate, relativo ad un'attività commerciale o ad un pubblico esercizio. La struttura deve essere realizzata con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici. Deve inoltre resistere alla spinta del vento senza essere ancorata al suolo. Il cavalletto deve essere posto in adiacenza al fabbricato e nel rispetto del vigente regolamento Edilizio.
- k) I mezzi di cantiere possono essere utilizzati solo per pubblicità in conto proprio della ditta proprietaria del mezzo e mai per pubblicità conto terzi. Tale forma pubblicitaria non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta, né essere dotata di pellicola retroriflettente.

Frecce direzionali/Preinsegna

le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

Cartelli e mezzi pubblicitari luminosi

si qualifica sorgente luminosa qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che,

diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura che possano costituire messaggio pubblicitario.

Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari comunque luminosi, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento o distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti di veicoli (DPR 16.12.1992 n. 495, art. 50 comma 1).

L'istanza per la loro installazione è accompagnata dalla dichiarazione di conformità di cui all'art. 9 della Legge 5.3.1990 n°46 "Norme per la Sicurezza degli impianti", per gli impianti pubblicitari luminosi.

Si applica alla tipologia degli impianti di cui al presente articolo, le prescrizioni impartite dall'art. 50 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S..

Pubblicità sui veicoli

la pubblicità sui veicoli è consentita alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 285 del 1992 e all'art. 57 del relativo Regolamento di Esecuzione, con eccezione degli automezzi costruiti o strutturalmente trasformati per l'esclusiva o prevalente effettuazione di pubblicità esterna, cosiddetti "camion vela e/o posterbus".

E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Pubblicità fonica e sonora

la pubblicità fonica e sonora è consentita dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 e 30 alle ore 19 e 30 e nel rispetto dell'art. 59 del D.P.R. 495/92 e dei vigenti regolamenti comunali.

Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Pubblicità direzionale

in occasione di manifestazioni, sagre e/o eventi di varia natura è consentita l'installazione di pubblicità "direzionale", cioè l'uso di una serie di cartelli e/o altri impianti pubblicitari corredati da simboli indicativi di direzione, localizzati in punti tali da creare un itinerario stradale di arrivo alla sede dell'iniziativa, solo con le modalità e le distanze previste per le preinsegne.

Mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio poste all'interno dei centri abitati

Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, posti all'interno dei centri abitati, possono essere collocati cartelli ed altri mezzi pubblicitari, con esclusione di quelli vietati dal presente Regolamento, secondo le disposizioni impartite dall'art. 52 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del C.d.S.; la pubblicità effettuata nelle stazioni di servizio deve riguardare esclusivamente l'attività esercitata.

Per ogni stazione di rifornimento carburante e stazione di servizio può essere autorizzata una sola insegna di esercizio. I cartelli indicanti i prezzi del carburante devono essere visibili dalla carreggiata e posizionati all'ingresso dell'area di servizio.

Articolo 17

Divieti e limitazioni

1. Per esigenze di pubblico interesse e paesaggistiche, le seguenti forme pubblicitarie sono vietate:
 - a) distribuzione di manifestini o altro materiale pubblicitario mediante lancio comunque effettuato;
 - b) pubblicità od affissione effettuata con qualsiasi mezzo sostenuto ai pali della pubblica illuminazione o alla segnaletica della circolazione stradale;
 - c) l'apposizione con qualsiasi modalità di volantini, opuscoli pubblicitari e simili ai veicoli in sosta sulle aree pubbliche o aperte al pubblico;
 - d) pubblicità effettuata su "camion vela e/o posterbus" come definiti all'art. xxxxx del presente regolamento.

2. E' limitata la pubblicità od affissione effettuata sugli edifici di rilevanza artistica, monumentale e storica che è consentita nel rispetto delle specifiche norme di settore.

Articolo 18

Istruttoria amministrativa

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio.
2. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale nullasto relativamente alla viabilità e agli altri uffici amministrativi dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di dieci (altro) giorni dalla data della relativa richiesta.
3. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.
4. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.
5. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio occupazione, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.
6. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.
7. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. La autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
8. Il ritiro dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio.
9. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale;
 - b) sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.
10. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
11. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.
12. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 19

Procedure

1. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici.
2. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione.
3. Il diniego deve essere espresso e motivato.

Articolo 20

Titolarietà e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.
2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:
 - a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
 - c) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - d) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - e) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
 - f) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - g) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
 - h) versare il canone alle scadenze previste.
3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4 /92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.
4. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi di cui all'art 13 comma 4 e gli estremi della autorizzazione in questione.
5. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.
6. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.
7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.
8. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R.

445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Articolo 21

Rinnovo, proroga e disdetta

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità.
2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
3. In caso di rimozione dell'impianto o del materiale pubblicitario, il soggetto passivo dovrà darne notizia al competente Ufficio Tributi, mediante apposita denuncia di cessazione, entro e non oltre il 31 gennaio. Decorso tale termine, l'eventuale denuncia di cessazione avrà effetto a decorrere dall'anno successivo, mentre dovrà essere interamente corrisposta quella dovuta per l'anno nel corso del quale la denuncia è presentata.

Articolo 22

Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.
2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
4. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 23

Decadenza ed estinzione della autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
 - d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
 - e) il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta.
2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
3. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.
4. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 24

Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

Articolo 25

Le esposizioni pubblicitarie abusive

1. Gli enti procedono alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Articolo 26

Il piano generale degli impianti pubblicitari

1. Ai sensi del comma 821 della L.160/2019, il piano generale degli impianti è quello riportato nell'allegato B al presente regolamento, che conferma quello precedentemente adottato.

TITOLO IV - TARIFFEE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Articolo 27

Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) durata dell'occupazione;
 - b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) tipologia;
 - d) finalità;
 - e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione del coefficiente moltiplicatore per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

2. Nel caso in cui la medesima occupazione ricada su strade, aree o spazi, classificati in differenti categorie, ai fini della determinazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.
4. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
5. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
6. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.
7. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

Articolo 28

Criteria per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari. Le superfici inferiori ad un metro quadrato, si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
4. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
5. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
6. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
7. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
8. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
9. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

Articolo 29

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Il canone è graduato a seconda dell'importanza economica dell'area sulla quale insiste l'occupazione e del sacrificio imposto alla collettività: a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificati in 5 categorie tariffarie elencate nell'allegato "A" del presente Regolamento che ne è parte integrante.
2. Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si applica il canone per le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare. Qualora sussistano una o più richieste di occupazione nella stessa area, pur inferiori singolarmente a mezzo metro quadrato, che sommate producano una occupazione di fatto più ampia, l'area di concessione o autorizzazione verrà definita dall'organo comunale competente e su tale area sarà calcolato il relativo canone.
3. Ai fini dell'applicazione del canone sulla pubblicità e affissioni, le località del territorio del Comune di Castagneto Carducci sono considerate in una sola categoria.

Articolo 30

Determinazione delle tariffe annuali

1. Le tariffe del canone per le occupazioni di suolo pubblico annuali sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata.
2. Le tariffe per la diffusione di messaggi pubblicitari sono determinate in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione;
3. La tariffa standard annua è quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria.

Per il canone di occupazione essa è determinata con apposita delibera di Giunta Comunale per ciascuna delle categorie sopra citate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari, secondo la seguente classificazione:

- a) alle strade od aree appartenenti alla 1a e 2a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
- b) la tariffa per le strade di 3a categoria è ridotta in misura del 25 per cento rispetto alla 1a.
- c) la tariffa per le strade di 4a categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1a.
- d) la tariffa per le strade di 5a categoria è ridotta in misura del 55 per cento rispetto alla 1a.

Per il canone per le esposizioni pubblicitarie, le tariffe stabilite con apposita delibera di Giunta Comunale fanno riferimento ad un'unica categoria indistinta per tutto il territorio comunale.

4. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
5. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.
6. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
7. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 31

Determinazione delle tariffe giornaliere

1. Le tariffe per il canone per l'occupazione di suolo pubblico temporaneo giornaliero sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività.

2. Le tariffe per la diffusione di messaggi pubblicitari sono determinate in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione;

3. La tariffa standard giornaliera è quella indicata al comma 827 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria.

Per il canone di occupazione essa è determinata con apposito atto di Giunta Comunale per ciascuna delle categorie sopra citate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari, secondo la seguente classificazione:

a) alle strade od aree appartenenti alla 1a e 2a categoria viene applicata la tariffa più elevata.

b) la tariffa per le strade di 3a categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1a.

c) la tariffa per le strade di 4a categoria è ridotta in misura del 62 per cento rispetto alla 1a.

d) la tariffa per le strade di 5a categoria è ridotta in misura del 67 per cento rispetto alla 1a.

Per il canone per le esposizioni pubblicitarie, le tariffe stabilite con apposita delibera di Giunta Comunale, fanno riferimento ad un'unica categoria indistinta per tutto il territorio comunale.

4. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

5. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.

6. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

7. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 32

Determinazione del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria.

2. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

3. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria.

4. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta e' maggiorata del 100 per cento.

5. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.

6. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

7. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto.

8. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

9. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

10. Per i passi carrabili l'ammontare del canone – dovuto per l'intero anno solare, indipendentemente dall'inizio dell'occupazione nel corso dell'anno – è determinato dal risultato finale ottenuto moltiplicando in sequenza la tariffa di base di cui alla categoria 2 dell'allegato A, per il relativo coefficiente moltiplicatore per il numero dei metri quadrati o lineari.

11. Per l'attività edile la tariffa da applicare per metro quadrato è quella di cui alla categoria 3 dell'allegato A.

12. Le occupazioni temporanee per iniziative private (matrimoni, feste private ecc..) che richiedono o meno l'adozione di specifico provvedimento da parte dell'autorità competente, comportano un canone determinato moltiplicando in sequenza la tariffa di base, per il coefficiente moltiplicatore, per la misura dell'occupazione.

13. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 della L. 160/2019 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del citato comma 819 limitatamente alla misura di superficie e durata comune per la configurazione dei citati presupposti; sicché – nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie e alla durata per la diffusione dei messaggi pubblicitari – la parte di occupazione del suolo pubblico, al netto di quella dell'impianto pubblicitario, sarà comunque soggetta al canone secondo le tariffe per l'occupazione, mentre la parte comune per superficie e durata sarà soggetta al canone secondo le tariffe per la diffusione dei messaggi pubblicitari.

14. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore a detto importo

15. Il canone è comunque dovuto per importi superiori a due euro.

Articolo 33

Riduzioni del canone

1. Ai sensi della lettera f), comma 821, art. 1 L. 160/2019 sono previste le seguenti riduzioni:

1) per l'occupazione annuale di spazi sovrastanti al suolo comunale e per l'occupazione con tende e simili (della sola parte sporgente dai banchi od aree per le quali già è stato corrisposto il canone) riduzione del 90 per cento a seguito di apposita dichiarazione presentata dal contribuente;

2) per i passi carrabili che sulla base di elementi di carattere oggettivo risultano non utilizzabili riduzione del 90 per cento a seguito di apposita dichiarazione presentata dal contribuente;

3) per i passi carrabili:

del 50% per la parte eccedente ai 10 mq dei passi carrabili costruiti direttamente dal comune;

del 70% per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti;

4) per le occupazioni giornaliere poste in essere con l'installazione di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nel caso di occupazione continuativa superiore ad un giorno, la tariffa è ridotta del 50% dal secondo giorno in poi;

5) per le occupazioni di durata inferiore al giorno, anche non continuative o ricorrenti, la tariffa è determinata sulla base delle seguenti fasce orarie:

- dalle ore 07:00 alle ore 19:00 = tariffa giornaliera – 40%

- dalle ore 19:00 alle ore 07:00 = tariffa giornaliera – 20%;

6) per le esposizioni pubblicitarie di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro, riduzione del 50%;

7) per le esposizioni pubblicitarie di manifestazioni politiche, sindacati e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, riduzione del 50%;

8) per le esposizioni pubblicitarie di festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti e beneficenza, riduzione del 50%;

Le riduzioni non sono cumulabili.

Articolo 34

Occupazioni non assoggettate al canone

1. Oltre le esenzioni disciplinate dal comma 833 (esenzioni) e dalle ulteriori norme che debbono ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento, sono esenti ai sensi del comma 821 lettera f):

- 1) le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune e dello Stato, solo per la parte di suolo pubblico su cui insistono i lavori;
- 2) le occupazioni realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- 3) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto e relative pensiline e tettoie;
- 4) le tabelle e segnali che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità;
- 5) gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza;
- 6) le aste delle bandiere;
- 7) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché delle vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- 8) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita, al termine della concessione medesima, al Comune o alla Provincia;
- 9) gli accessi carrabili e le occupazioni destinate a soggetti portatori di handicap;
- 10) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, nonché le occupazioni di aree permanentemente destinate e concesse dal Comune a parcheggio a pagamento;
- 11) le occupazioni occasionali di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere sociale o politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.
- 12) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasioni di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni contenute nel relativo titolo abilitativo.
- 13) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti e coperture.
- 14) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali effettuate in occasione di festività e facilmente movibili;
- 15) occupazioni per traslochi o manutenzione del verde con mezzi meccanici o operativi con durata inferiore alle 24 ore;
- 16) occupazioni con commercio ambulante itinerante con soste fino a 60 minuti;
- 17) occupazioni da parte di artisti di strada;
- 18) occupazioni con cassette postali o cabine telefoniche;
- 19) occupazioni per la raccolta di rifiuti realizzate da soggetti gestori o concessionari del servizio autorizzati a tal fine dal comune;
- 20) occupazioni temporanee per manifestazioni culturali e di promozione turistica organizzate da associazioni senza scopo di lucro e in collaborazione con il Comune;
- 21) occupazione destinata alla manutenzione ordinaria e straordinaria in zona di pubblico interesse su incarico del Comune;
- 22) spazi ed aree pubbliche soggette a convenzione;
- 23) occupazioni con infrastrutture relative a stazioni di ricarica di veicoli elettrici, qualora erogino energia di provenienza certificata;
- 24) occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali;
- 25) occupazioni con rastrelliere e attrezzature per parcheggio gratuito veicoli a due ruote;

2. Qualora il perimetro della concessione sia delimitato con fiori e piante al fine di abbellimento e decoro, utilizzando fioriere ed essenze vegetali, concordate con l'Amministrazione Comunale in modo da mantenere una omogeneità con il resto del decoro urbano e con l'impegno di conservarle sempre in stato dignitoso, la superficie da queste occupata è esclusa dal calcolo del canone, ma compresa entro

la superficie autorizzata.

Articolo 35

Messaggi pubblicitari non assoggettati al canone

Oltre le esenzioni disciplinate dal comma 833 (esenzioni) e dalle ulteriori norme che debbono ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento, sono esenti ai sensi del comma 821 lettera f):

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposte nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;—
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;—
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi dei comitati, delle associazioni, delle fondazioni e di ogni altro ente che non persegua scopi di lucro.

2. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Se la superficie complessiva è superiore a 5 metri quadrati, l'imposta è dovuta per l'intera superficie venendo meno l'esenzione.

Articolo 36

Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria di Euro 1,50.

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il

31 marzo di ciascun anno. Per il primo anno di applicazione il versamento è posticipato al 30 aprile 2021.

TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 37

Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni e' inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 27 di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. Il Comune dispone il piano degli impianti di cui all'allegato „B“ del presente regolamento.
3. Per consentire l'utilizzo degli spazi disponibili all'affissione al maggior numero di richiedenti, il numero massimo di prenotazioni, non potrà superare il 30 per cento degli spazi totali di cui all'allegato “B” - Piano degli impianti.

Articolo 38

Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni e' dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso e' richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione e' quella determinata da delibera di Giunta Comunale.
3. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.
4. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio;
5. Nel periodo dal 1/6 al 30/09 alla tariffa dovrà essere applicata la maggiorazione del 50% per aumento.
6. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore a detto importo.
7. Il canone è comunque dovuto per importi superiori a due euro.

Articolo 39

Riduzione del canone Pubbliche Affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni e' ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali e' prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 36;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

Articolo 40

Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 41

Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Il soggetto che intende avvalersi del servizio delle pubbliche affissioni, deve prenotare gli spazi utilizzando l'apposita modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale.
2. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della apposita richiesta scritta accompagnata dal versamento dei relativi diritti. Le richieste pervenute per posta o posta elettronica verranno considerate pervenute successivamente a quelle presentate direttamente allo sportello nel medesimo giorno. I manifesti devono essere consegnati all'ufficio competente, nell'orario di apertura al pubblico, a cura del committente almeno due giorni lavorativi prima della data prenotata per l'affissione.
3. Presso il servizio affissioni è tenuto un apposito registro nel quale sono annotate le commissioni pervenute. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione.
4. Le eventuali variazioni od aggiunte da sovrapporre ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.
5. I manifesti costituiti da più di 4 fogli devono essere accompagnati da uno schema di composizione con riferimenti numerici progressivi da sinistra a destra e dall'alto in basso dei singoli pezzi che lo compongono.
6. I manifesti dovranno essere esclusivamente di materiale cartaceo e comunque di tipologia che necessiti delle normali tecniche operative di affissione, con l'esclusione dell'utilizzo di colle speciali a particolare tenuta.
7. Per motivate e comprovate esigenze di servizio dovute a pubbliche esigenze non programmabili o prevedibili, possono essere limitati sia i quantitativi di manifesti che i periodi di durata delle affissioni.
8. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale o senza la dimostrazione dell'avvenuto pagamento del diritto, così come le eccedenze di qualsiasi natura, se non ritirati dal committente entro 20 giorni dalla consegna vengono distrutti senza ulteriore avviso.
9. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. I manifesti verranno affissi nella prima data successiva prevista.
10. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Articolo 42

Affissione manifesti mortuari

1. Il Comune riserva in plance a ciò dedicate dal Piano degli Impianti, gli spazi per l'affissione diretta dei manifesti mortuari.
2. Le imprese funebri che operano nel Comune, sono tenute a comunicare l'inizio della propria attività all'Ufficio Tributi.
3. Il Comune non fornisce personale per l'affissione.
4. L'affissione negli spazi riservati è esente dal canone.

5. Eventuali affissioni fuori dalle plance riservate agli annunci mortuari sono ritenute abusive e sanzionate ai sensi del presente regolamento.

TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 43

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo (30 aprile 2021 per il primo anno di applicazione del canone); per importi superiori a euro 500 è possibile assolvere l'onere in due rate mensili di pari importo entro i termini del 31 marzo del 31 ottobre del medesimo anno.
3. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
6. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui al presente regolamento considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
7. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
8. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 44

Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.
3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento-ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 45

Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 e dalla legge 689/1981.

2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:

a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.

4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

Vengono applicati altresì gli interessi giornalieri al tasso legale sull'imposta non versata.

5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

Articolo 46

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore.

Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Articolo 47

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 48

Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.

2. L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità delle previsioni del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria, da svolgersi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Il Responsabile del procedimento potrà:

a) procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;

b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.

3. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.

4. E' ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta/rinuncia per la concessione o autorizzazione ai sensi del presente regolamento.

Articolo 49

Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.

TITOLO VII – DECORO URBANO

Le disposizioni del presente Titolo non si applicano a quanto disposto dagli artt. 65 e 66 del

vigente Regolamento Edilizio.

Le strutture e gli elementi di arredo urbano di cui al presente regolamento verranno valutati di volta in volta dalla Commissione Tecnica per il decoro, costituita dagli stessi componenti della Commissione di qualità (art. 68 N.T.A. del P.O.C.), sulla base dell'istanza presentata e sottoposti ai pareri obbligatori previsti dalla disciplina.

Le raffigurazioni in calce al presente titolo individuano, a titolo indicativo, le caratteristiche tecniche, materiali e colori degli elementi di decoro urbano previsti dai seguenti articoli.

Articolo 50

Disposizioni generali

1. Il presente Titolo disciplina in modo particolare ed esclusivo quelle occupazioni di suolo pubblico complementari all'esercizio di attività commerciali e turistiche presenti nel territorio comunale, nel preciso intento di tutelare l'immagine del Comune salvaguardandone gli aspetti architettonici e paesaggistici che sono le peculiarità specifiche la cui attenta conservazione è alla base dello stesso sviluppo commerciale e turistico.
2. Tutte le strutture e gli elementi di arredo mobili che definiscono il sistema dell'arredo e del decoro ubicati su spazi o luoghi pubblici o di uso pubblico che fanno parte della stessa attività o dello stesso esercizio commerciale, devono essere coordinati fra loro, mirando a ricreare un unicum visivo armonico.
3. Tutte le strutture e gli elementi di arredo:
 - a) dovranno essere conformi e certificati secondo le disposizioni legislative in materia di sicurezza ed incolumità pubblica e superamento delle barriere architettoniche;
 - b) dovranno rispettare le disposizioni del Codice della Strada, e non dovranno essere di impedimento alla circolazione pedonale, garantendo, nelle zone di rilevanza storico-ambientale e nel caso in cui sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, una larghezza minima di percorso carrabile di almeno m. 3,00 per il passaggio dei mezzi di soccorso. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di concedere deroghe nelle zone a traffico limitato.
 - c) dovranno essere mantenuti in condizioni di pulizia e di decoro e sostituiti allorché presentino livelli eccessivi di deterioramento. La mancata manutenzione è motivo di revoca della concessione;
4. I privati, responsabili dell'ubicazione, realizzazione, manutenzione e gestione delle strutture di cui al presente titolo, devono uniformarsi alle tipologie costruttive, ai materiali, alle dimensioni ed alle localizzazioni indicate nel presente regolamento e negli atti di concessione.
5. I privati, responsabili dell'ubicazione, realizzazione, manutenzione e gestione delle strutture e degli elementi di arredo urbano di cui al presente titolo, devono ripristinare lo stato dell'arte dell'area concessionata e/o della/e porzione/i di facciata degli edifici interessati dall'intervento, una volta scaduti i termini della concessione sia essa temporanea o permanente pena applicazione di sanzione come previsto dall'articolo 20 del presente Regolamento.

Articolo 51

Strutture di arredo urbano

1. Le strutture di arredo urbano devono avere carattere di provvisorietà e di facile rimozione. Coloro che pur essendo titolari di attività annuale, osservano un periodo di chiusura superiore a 3 mesi continuativi nell'arco dell'anno solare, sono obbligati a rimuovere ogni struttura di arredo installata nell'area in concessione, pena applicazione di sanzione come previsto dall'articolo 20 del presente Regolamento.

1. Dehors

1. Per dehors si intendono l'insieme degli elementi mobili e/o fissi posti sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) che costituisce, delimita e arreda lo spazio all'aperto.
2. Lo stesso non deve essere ancorato al suolo in maniera permanente tramite la

presenza di fondazioni.

3. Può essere isolato o in aderenza all'edificio su cui insiste l'attività.
4. Deve avere copertura impermeabile e fissa e laterali coperti interamente o in modo parziale.
5. Sono ammesse soluzioni di arredo di dehors quando esse costituiscono un progetto di rilievo sotto il profilo del design, avente carattere unitario e diretto a rappresentare la peculiarità dell'esercizio, sempre che il dehor si inserisca in modo armonioso nel contesto. Il progetto è valutato dagli uffici competenti in materia e sottoposto ai pareri obbligatori previsti dalla disciplina.
6. Il titolo edilizio alla realizzazione del dehor può essere rilasciata solo in presenza di concessione permanente a condizione che l'esercizio rimanga aperto complessivamente almeno 9 mesi nell'arco dell'anno solare.

2. Pergolati

1. Per pergolati si intendono l'insieme di strutture leggere variamente configurate, costituenti il supporto di vegetazione rampicante o di altri elementi aventi esclusiva funzione ombreggiante, comunque non suscettibili di offrire riparo dalle precipitazioni atmosferiche.
2. Per tale struttura può essere richiesto il suolo pubblico sia a carattere temporaneo che permanente.
3. Non sono consentiti nei Centri Storici di Bolgheri e Castagneto

3. Tende si articolano in tende a sbraccio e tende su disegno

a. Tende a Sbraccio

- a.1 La forma della tenda a sbraccio consiste in un telo inclinato verso l'esterno con eventuale presenza di mantovana frontale e/o laterale, priva di punti di appoggio al suolo.
- a.2 Le tende aggettanti sono vietate nelle strade non pedonali senza marciapiedi.
- a.3 L'occupazione deve realizzarsi in corrispondenza dell'esercizio del concessionario.
- a.4 Per la posa è sempre necessario tener conto dei criteri di rispetto delle aperture o delle campiture esistenti, sia sulle facciate che sugli elementi architettonici decorativi.
- a.5 L'altezza minima dal piano di calpestio del marciapiede di detti manufatti deve essere di mt. 2,20.
- a.6 Tale tipologia di tenda è ammessa su tutto il territorio comunale.
- a.7 Nei centri storici, in edifici o complessi soggetti a tutela degli strumenti della pianificazione comunale e degli atti di governo del territorio, saranno ammesse esclusivamente all'interno del riquadro dello sporto esistente.
 - a.8 Per tale struttura può essere richiesto il suolo pubblico sia a carattere temporaneo che permanente.

b. Tende su disegno

- b.1 Trattasi di struttura costituita da un telo inclinato verso l'esterno, con guide fisse agganciate alla facciata e con montanti di appoggio al suolo.
- b.2 Sono vietate mantovane frontali e laterali, l'apposizione di teli laterali o frontali di chiusura e qualsiasi altro elemento di arredo a delimitare la chiusura.
- b.3 Per tale struttura può essere richiesto il suolo pubblico sia a carattere temporaneo che permanente.
- b.4 Non sono consentite nei Centri Storici di Bolgheri e Castagneto

4. Vele

1. Trattasi di strutture con copertura a teli, provviste di più punti di appoggio al suolo ed indipendenti dalla facciata dell'edificio di pertinenza.
2. E' vietata l'apposizione di teli laterali di chiusura.
3. Tale tipologia è ammessa su tutto il territorio comunale ad eccezione dei Centri Storici di Bolgheri e Castagneto.

5. Pedane

1. Le pedane devono essere a struttura modulare di facile rimozione, facilmente accessibili e dovranno ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche.
2. L'eventuale scivolo di raccordo dovrà essere realizzato all'interno dell'area occupata.
3. Nei Centri Storici le pedane devono essere stilisticamente inserite e poco invasive.
4. Pedane, pavimentazioni e gli eventuali elementi posti a protezione e delimitazione non devono eccedere dalle dimensioni dell'area data in concessione.
5. Sono vietate le pedane ovunque sia presente una pavimentazione pubblica di valore storico ed artistico, salvo in situazioni particolarmente disagiati.
6. Le pedane devono essere dotate di una struttura flessibile, dotate di sostegni regolabili in altezza con il piano di calpestio, facilmente rimovibili per consentire l'ispezione, la pulizia e il passaggio di eventuali impianti.
7. Per la pedana senza parapetto sarà cura del progettista garantire la sicurezza degli utenti prevedendo adeguati sistemi di protezione nel rispetto della compatibilità paesaggistico-ambientale.
8. Le pedane non devono interferire con gli elementi di arredo urbano esistenti, né impedire l'accesso ad eventuali pozzetti di ispezione, griglie, chiusini ecc.
9. Per tale struttura può essere richiesto il suolo pubblico sia a carattere temporaneo che permanente.
10. Fermo restando la necessità di sottoporre l'apposizione delle pedane ai pareri previsti dalla legislazione vigente, l'ufficio competente si riserva la facoltà, in fase istruttoria, di valutare la compatibilità con le caratteristiche storico ambientali ed eventualmente negarne l'installazione.

6. Pannelli/Delimitazioni

1. Si intende per elemento di delimitazione qualsiasi manufatto atto ad individuare gli spazi in concessione rispetto al restante suolo pubblico.
2. Tali manufatti vengono utilizzati al fine di evitare che persone o cose fuoriescano dall'area in modo disordinato. La linea di delimitazione dell'area di occupazione deve essere sempre costituita da una sola fila di elementi. Qualora il concessionario usufruisca di due aree distinte, queste dovranno avere gli stessi elementi di delimitazione.
3. I pannelli di delimitazione devono avere altezza massima di Mt. 1,30 e più del 50% della superficie deve essere vetrata o trasparente per garantire la permeabilità visiva e tenere conto del contesto architettonico e delle visuali urbane ed ambientali da salvaguardare.

Articolo 52

Elementi di arredo urbano

Gli elementi di arredo urbano utilizzati da ogni singola attività commerciale, dovranno essere uniformi per tipologia e caratteristiche.

Gli elementi di arredo urbano devono essere ritirati dall'area occupata quando l'esercizio rimane chiuso per ferie o, comunque, per periodi di durata superiore a 7 giorni, pena la revoca della concessione e l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 20 del presente Regolamento.

Nell'eseguire tale operazione, come pure nel riposizionare gli elementi di arredo alla riapertura del locale, deve essere usata la massima cautela, onde evitare disturbo per il riposo e la quiete dei residenti.

Quanto sopra fatto salvo per le fioriere per le quali il periodo fissato per la rimozione è di massimo giorni 30.

1. Tavoli e sedie

1. I tavoli e le sedie da allocare all'esterno degli esercizi commerciali devono uniformarsi alle tipologie costruttive, ai materiali, alle dimensioni ed alle localizzazioni del contesto urbano di riferimento. Tali arredi devono rispettare una linea geometrica semplice e pulita. Su tutto il territorio comunale sono vietati tavoli e sedie in plastica di ogni foggia e colore e

recanti loghi pubblicitari. I materiali utilizzati devono garantire durabilità, resistenza, facilità alla manutenzione ed alla pulizia; il trattamento superficiale deve garantire resistenza all'usura ed agli agenti atmosferici.

2. Ombrelloni

1. E' consentita l'istallazione di ombrelloni agli esercizi commerciali entro i confini della proprietà privata e/o entro l'area di suolo pubblico concesso.
2. La forma di ombrello può essere pentagonale, esagonale, quadrata o rettangolare, privi di paramenti laterali, con dimensioni adeguate allo spazio a disposizione e tale da non invadere lo spazio pubblico esterno.
3. Su tutto il territorio comunale sono vietati ombrelloni recanti loghi pubblicitari.
4. Gli ombrelloni avranno struttura in legno o in metallo, di norma con palo centrale salvo i casi in cui le condizioni tecniche dell'occupazione facciano preferire specifici pali laterali, con finiture per esterno opache e base d'appoggio in metallo/acciaio con piedini regolabili di materiale idoneo al sostegno della struttura o eventualmente dotati di sistemi di ancoraggio al suolo.
5. E' vietato l'uso della plastica, le punte delle stecche devono avere un'altezza minima di mt. 2,20 dal suolo.
6. Gli ombrelloni devono essere chiusi in caso di vento ed avverse condizioni metereologiche.
7. Devono inoltre essere chiusi o rimossi durante la notte.
8. L'Amministrazione si riserva la facoltà di indicare specifici colori.

3. Fioriere

1. Le fioriere possono essere utilizzate per delimitare lo spazio in concessione a servizio di attività commerciali o a scopo ornamentale a corredo di ingressi o vetrine.
2. Le fioriere devono essere appoggiate al suolo e non possono essere utilizzate come elemento di protezione o delimitazione dello spazio individuato dalla pedana.
3. Il vaso/fioriera sarà di tipo autoportante, con possibilità di fissaggio a terra, avrà forma e dimensione rispettosa del contesto urbano e sarà provvisto di un fondo forato anti-ristagno.
4. Le fioriere devono essere mantenute pulite e in buone condizioni.
5. Le fioriere dovranno avere requisiti di portabilità e, qualora poste a corredo di ingressi e vetrine oppure a delimitazione di suolo pubblico in concessione, dovranno essere uguali fra loro.
6. Le essenze contenute nelle fioriere o nei vasi non devono essere ammalate né infestate da parassiti.

4. Elementi di riscaldamento

1. Gli elementi riscaldatori dovranno essere omologati e a norma di legge, dovranno essere collocati entro lo spazio concesso per l'occupazione e non dovranno intralciare o causare disturbo alla percorribilità pedonale.

Articolo 53

Vetrinette per esposizione merci

1. All'esterno dei negozi è permessa l'esposizione dei proprie articoli mediante vetrinette.
2. E' consentita l'esposizione della merce sulla soglia e sulle spallette dell'ingresso principale di ogni esercizio. Le soluzioni proposte per l'utilizzazione delle spallette dovranno essere autorizzate dagli uffici competenti.
3. I negozi possono esporre i loro articoli solo su un massimo di 2 vetrinette esterne da collocarsi ai lati dell'ingresso principale del negozio o laboratorio delle seguenti dimensioni massime:

- Dimensioni : larghezza mt. 1,00 x altezza mt 1,40 – profondità mt. 0,30 – stacco minimo dal suolo mt. 0,80; l'altezza massima non dovrà superare l'altezza dell'ingresso dell'attività

Articolo 54

Insegne

1. Le insegne dovranno essere apposte in prossimità del locale dove il richiedente svolge la propria attività e dovranno avere le seguenti caratteristiche :
 - a) **insegne a muro** : se installate sopra le aperture di accesso al fondo, non potranno avere altezza maggiore di cm. 60 e larghezza superiore a quella dell'apertura stessa o delle vetrine di esposizione; se installate di fianco alla porta di accesso al fondo o alle vetrine di esposizione, non dovranno avere larghezza maggiore di cm. 60 e altezza superiore a quella delle aperture stesse.
 - b) **insegne a bandiera** : non potranno avere superficie maggiore di mq. 1 con dimensioni massime di cm. 80 x cm. 120.
2. Le insegne, le loro appendici ed i loro meccanismi, con profondità superiore a 10 centimetri, devono essere posti ad un' altezza minima di mt. 2,20 dal marciapiede.

Articolo 55

Norme transitorie

1. Sono fatte salve le concessioni, per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, già rilasciate e non scadute alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel vigente Regolamento Edilizio.

Articolo 56

Pubblicità e variazioni del regolamento

1. Copia del presente regolamento, ai sensi della vigente normativa, sarà pubblicato sul sito web del Comune di Castagneto Carducci.
2. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle norme vigenti in materia, le disposizioni del presente regolamento.
3. Le tariffe possono essere modificate dal competente organo comunale senza necessità di seguire la procedura prevista per le variazioni agli atti regolamentari.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel vigente Regolamento Edilizio.

Articolo 57

Discipline speciali

Il presente regolamento demanda alla Giunta Comunale, qualora ve ne sia necessità, l'individuazione di particolari aree, all'interno dei centri urbani, che per la loro natura, necessitano di una disciplina particolare in deroga ad alcune norme fin qui elencate. Con Delibera di Giunta dovrà quindi essere individuata l'area oggetto della disciplina speciale e le motivazioni; la categoria individuata per la definizione della tariffa; le caratteristiche e le prescrizioni necessarie per poter rilasciare l'autorizzazione.

STRUTTURE DI ARREDO URBANO:

1. DEHORS



MATERIALI: Ferro e vetro.
Legno e vetro.

2. PERGOLATI



MATERIALI: Ferro, legno, acciaio verniciato.

3.TENDE

A.tende a sbraccio



MATERIALI: Tessuto preferibilmente in tinta unita.

3.TENDE

B.tende su disegno



MATERIALI: Ferro, acciaio, legno e copertura in tinta unita.

4. VELE



MATERIALI: acciaio e copertura in tinta unita di colore chiaro nelle tonalità tra il bianco ed il beige e non presentare scritte.

**ELEMENTI DI ARREDO URBANO:
OMBRELLONI**



MATERIALI: Struttura in legno o metallo con finiture per esterno opache. Il telo di copertura dovrà essere di colore chiaro, nelle tonalità tra il bianco ed il beige. La tela dell'ombrello dovrà essere in tinta unita e non presentare scritte.

INSEGNE

A. INSEGNE a MURO



MATERIALI: Alluminio battuto laccato, decorato a mano e smaltato a leggero rilievo.
Legno forgiato a caldo, o tramite tecnica dell'intarsio e dell'incastro.

ALLEGATI:

Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

Allegato B - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

ALLEGATO "A"

Classificazione delle strade in 5 categorie per la determinazione del canone

CATEGORIE	DESCRIZIONE DELLE STRADE
Categoria 1°	<u>BOLGHERI</u> : piazza Teresa, via Giulia, via Laretta, largo Nonna Lucia, piazza Bionda Maria, piazza Ugo, piazza Alberto, via Chiassetto delle Rime Nuove;
Categoria 2°	<u>MARINA DI CASTAGNETO</u> : Viale Italia, via del Corallo, via della Gherardesca, via del Tirreno, via della Triglia, via della Sogliola, via Siena, via Firenze, piazza Magellano, via della Marina fino al civico 22
Categoria 3°	<u>CASTAGNETO</u> : via V. Emanuele, piazza del Popolo, via Marconi, piazz.tta dell'Arco, via Cavour, Via Pari Via Rubino, via Gramsci, via dell'Aietta,
Categoria 4°	<u>DONORATICO</u> : via Aurelia, via Matteotti, via V. Veneto, via XXVII Giugno, via Mazzini, via L. Da Vinci via della Repubblica, via Piave, via Del Risorgimento, Piazza della Stazione, via della Pace, via C. Battisti <u>CASTAGNETO</u> : via Garibaldi, via Carducci, , via Varese, via Indipendenza ,Salita San Lorenzo, via Umberto I, via della Sassetta, , via dei Molini <u>MARINA DI CASTAGNETO</u> : via della Marina dal civico 23, via Modena, via Po, viale delle Palme
Categoria 5°	Tutte le vie e le aree non comprese nelle categorie precedenti e quelle al di fuori del territorio urbanizzato di Castagneto e delle Frazioni, Marina di Castagneto, Bolgheri e Donoratico

ALLEGATO "B"

Piano generale degli impianti pubblicitari

PIANO DEGLI IMPIANTI

PARCHEGGIO CAMPO SPORTIVO

1	2
4 Riservato art. 31 c. 3	3

VIA DI VITTORIO SUD - BIFACCIALE

1	2
4 Riservato art. 31 c. 3	3

LATO A

LATO B

5	6
8	7

VIA UMBERTO I°

1	2
4 Riservato art. 31 c. 3	3

VIA DEL MERCATO

1	2
4 Riservato art. 31 c. 3	3

VIA DI VITTORIO NORD - BIFACCIALE - LATO COOP

LATO A

1	2	3

1 100X140	2 100X140
-----------	-----------

LATO B

4	5	6

4 100X140	5 100X140
-----------	-----------

VIA DI VITTORIO NORD - BIFACCIALE - LATO VIA DELLE PIEVI

LATO A

7	8	9

5 100X140	6 100X140
-----------	-----------

LATO B

10	11	12

7 100X140	8 100X140
-----------	-----------

VIA DEL FOSSO - BIFACCIALE - 1° DA VIA DELLA LIBERTA'

LATO A

1	2
4 Riservato art. 31 c. 3	3

LATO B

5	6
8	7

VIA DEL FOSSO - BIFACCIALE - 2° DA VIA DELLA LIBERTA'

LATO A

9	10
12	11

LATO B

13	14
16	15

VIA UNITA' D'ITALIA - GIARDINO - BIFACCIALE

LATO A

1	2
4 Riservato art. 31 c. 3	3

LATO B

5	6
8	7

VIA BUONARROTI - BIFACCIALE

LATO A

1	2
4	3

LATO B

5	6
8 Riservato art. 31 c. 3	7

PIAZZALE MAGELLANO

1	2
4	3

VIA DELLA MARINA

1	2
4 Riservato art. 31 c. 3	3

5	6
8	7

9	10
12	11

13	14
16	15